

Dinieghi alle domande di protezione: i ricorsi in tribunale* e i loro esiti (2010)

La mappa dei ricorsi. Sono oggi disponibili i seguenti dati in relazione al numero di contenziosi attivati nel 2010 contro decisioni con le quali una Commissione territoriale (CT) non ha riconosciuto alcuna forma di protezione internazionale, o ha dichiarato l'irreperibilità o la rinuncia alla domanda:

- Bologna 41% (36 ricorsi su 87 domande definite negativamente dalla CT);
 - Gorizia 66% (430 ricorsi su 650 domande definite negativamente dalla CT);
 - Torino 57% (516 ricorsi su 911 domande definite negativamente dalla CT);
 - Milano 59% (384 ricorsi su 648 domande definite negativamente dalla CT).
- Il dato sul quale è possibile un'analisi temporalmente più ampia è quello della CT di Torino. Nel 2008 il 12% del totale dei richiedenti asilo ha proposto ricorso giurisdizionale avverso la decisione della CT. Nel 2009 la percentuale dei ricorrenti è salita al 29% e nel 2010 al 50% (sempre sul totale dei richiedenti).

Rispetto alle altre CT non si è in grado di fornire dei dati esatti, ma si registra comunque ovunque un progressivo aumento, tra il 2008 e il 2010, del numero di ricorsi presentati in rapporto alle decisioni di rigetto.

La forbice degli esiti. I richiedenti asilo che nel 2010 hanno ottenuto una forma di protezione in sede giurisdizionale sono racchiusi in una forbice che varia da un minimo del 7% di Torino a un massimo del 52% di Trapani (Tribunale di Palermo), con valori intermedi del 12% a Milano, del 22% a Gorizia (Tribunale di Trieste) e del 27% a Siracusa (Tribunale di Catania).

Esiti: il caso di Roma. Il tasso di accoglimento dei ricorsi presso il Tribunale di Roma pare attestarsi su valori anche inferiori a quelli di Torino: poco più del 6%. Va tuttavia considerato che ben l'83% dei ricorsi presentati nel biennio 2009-2010 al momento della rilevazione (giugno 2011) risultava ancora pendente.

Un fenomeno non trascurabile. L'incidenza complessiva delle decisioni in sede giurisdizionale sul tasso effettivo di riconoscimento di una domanda di protezione internazionale o umanitaria appare significativa.

* «I bisogni di protezione internazionale dello straniero presente sul territorio italiano possono essere riconosciuti tanto al termine della procedura amministrativa, con decisione della Commissione territoriale (CT) per il riconoscimento della protezione internazionale, quanto in sede giurisdizionale con decisione resa dal Tribunale del capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede la CT che ha pronunciato il provvedimento, ovvero, nei casi di accoglienza o trattenimento, dal Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro».

Fonte: studio *Il diritto alla protezione* (ASGI et al. 2012)

(*Vie di fuga*, 29 maggio 2012)